DONNINI & ASSOCIATI
Dottori Commercialisti e Revisori Legali
Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS
Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478
Cod.fisc. e part. iva 00705190452

Carrara, 24 gennaio 2025
DL/

Spett/le Ditta/Società/Sig.

CREDITI NON SPETTANTI O INESISTENTI
UNA PRONUNCIA SOSTANZIALMENTE INCONFERENTE

Su Il Sole 24 Ore del 16 andante – sotto il titolo ""*Credito inesistente in linea con la vecchia nozione*"" - Laura Ambrosi ed Antonio Iorio commentano la sentenza 1757 emessa dalla Corte di Cassazione il 10 dicembre 2024 e depositata il 15 gennaio 2025. Essi ne traggono in particolare la considerazione che ""…*anche se non viene esplicitamente evidenziato, sembra emergere una continuità normativa tra il precedente ed il nuovo concetto di inesistenza*"". Ribadiscono anzi: ""*Ora l' inesistenza del credito si configura anche per l' assenza dei suoi presupposti costitutivi*"".

Le suddette conclusioni sembrano però sopravvalutare la portata della sentenza in questione, la quale – merita evidenziarlo - ha giudicato quattro persone, definite ""*teste di legno chiamate a schermare l' amministratore di fatto, individuato verosimilmente in B.G.*"" ([1]), per ""…*non aver versato, quali amministratori delle soc. coop. indicate in imputazione, somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti*…"". Le cooperative – spiega la sentenza – ""*erano scatole vuote, prive di scritture contabili e di una sede, risultando domiciliate presso uno studio professionale dove non era presente neppure la cassetta per la ricezione della posta*"" (le parole sottolineate sono virgolettate nella sentenza come se fossero una citazione) ([2]). I crediti inesistenti, nel caso specifico, riguardavano il c.d "bonus Renzi" ([3]).

Un caso similare è sicuramente una manna per qualsiasi Giudice: non presenta infatti incertezze ([4]) né richiede di risolvere particolari problemi tecnico/giuridici. Siamo semmai nel campo della più sfacciata (e perfino turpe) delle simulazioni. Non ci sono documenti o riferimenti documentali da opporre (le imprese erano infatti ""*scatole vuote*"", per di più ""*prive di scritture contabili*""). Del resto i quattro **amministratori** – già condannati nelle Corti di merito – si presentavano in Cassazione con argomenti assolutamente risibili, del genere *non sapevamo della compensazione, non ci siamo ingeriti nella gestione; ergo non siamo colpevoli*. Quanto al tentativo di far passare per "non spettanti" i crediti classificati come "inesistenti" dall' Agenzia delle Entrate, esso si incentra – come riferisce la sentenza – sul fatto che l' erogazione del *bonus* risulterebbe dalle buste paga. Giustamente il PM aveva chiesto che il ricorso dei quattro fosse dichiarato inammissibile: si avverte infatti che la sentenza d' appello non fu impugnata – come invece si

[1] G.B. è un nome italiano come uno dei quattro amministratori, Gli altri invece hanno nomi stranieri.
[2] Questa semmai dovrebbe essere la parte *temibile* della sentenza: gli studi professionali presso i quali tante imprese costituiscono la sede devono davvero avere una ""*cassetta per la ricezione della posta*""? Una per ciascun domiciliato?
[3] Il *bonus Renzi*, in sintesi, era rappresentato da un importo integrativo in busta paga dei dipendenti, parametrato a specifici livelli di reddito e rimborsato dallo Stato.
[4] I ricorrenti erano stati condannati anche nei precedenti gradi del giudizio.

dovrebbe – per vizi e limiti propri, bensì ripetendo argomenti già spesi nei precedenti gradi di giudizio. Ché, se non fossero stati utilizzati in precedenza, non si sarebbero comunque potuti introdurre all' ultimo grado.

Il richiamo alle vicende legislative che qui interessano si limita nella sentenza ad una brevissima riflessione: ""*La qualificazione in termini di inesistenza dei crediti opposti in compensazione non trova neppure ostacolo nella previsione dell' art. 1 comma 1 lett. g quater d. lgs. 74/2000, introdotto dal d. lgs. 87/2024,* ***continuando la norma****, nella parte che qui rileva, ad ancorare la nozione di credito inesistente all' insussistenza dei* ***presupposti costitutivi***"". La totale assenza di attività (""*scatole vuote*"") e di scritture contabili nelle cooperative non è più che sufficiente a rappresentare un carente presupposto fondamentale? Si osservi, tra l' altro che la locuzione ""*presupposti costitutivi*"" non compare più nell' art. 1, lett. g-quater, D. Lgs 74/2000, essendo sostituita da ""*requisiti oggettivi e soggettivi*"". E non è facile credere che i Supremi Giudici non ne fossero a conoscenza.

A differenza perciò dei qualificatissimi commentatori de Il Sole 24 Ore non ci sentiamo quindi di attribuire alla sentenza 1757 un contributo significativo per la definizione "crediti inesistenti/crediti non spettanti". Manteniamo semmai il convincimento che lo sforzo del Legislatore (il D. Lgs. 87/2024) non sia stato compreso appieno, come si è tentato di spiegare nella ns. circolare del 30 novembre 2024.

Rinnoviamo anzi l' invito – a chi leggesse queste note – di confutare le tesi là esposte o di manifestarvi la propria adesione, meglio se con ulteriori argomentazioni. Qualunque ne sia il segno, ogni intervento ci aiuterà a comprendere meglio la dibattutissima questione.

Restiamo perciò a disposizione ed inviamo intanto i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Luciano Donnini

STU-CIR/CIR24-CIR/POR